

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 93/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

che modifica la direttiva 81/645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 81/645/CEE<sup>(4)</sup> indica quali sono in Grecia le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo greco ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone svantaggiate che figurano nell'allegato della direttiva 81/645/CEE sia modificato;

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco corrispondono ai criteri e agli indici applicati in virtù della direttiva 85/148/CEE<sup>(5)</sup> per la determinazione delle zone considerate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, per quanto concerne le zone colpite da svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, sono state classificate come nuove zone alcune zone di frontiera ai sensi della direttiva 81/645/CEE e che occorre pertanto classificare come zone ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 certe zone già classificate

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, per poter costituire territori agricoli frontalieri omogenei;

considerando che la superficie complessiva delle zone considerate non supera il 4 % della superficie dello Stato membro in esame;

considerando che la modifica chiesta dal governo greco riguarda il 2,5 % della superficie agricola utilizzata della Grecia; che, in seguito alla domanda greca, la modifica della direttiva 81/645/CEE comporta un aumento complessivo superiore all'1,5 % della superficie agricola utile della Grecia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

L'elenco delle zone svantaggiate della Grecia figurante nell'allegato della direttiva 81/645/CEE è completato e modificato conformemente all'elenco figurante nell'allegato della presente direttiva.

### Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BOURGEOIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. C 136 del 15. 5. 1993, pag. 6.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 25 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 24. 8. 1981, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 85/148/CEE (GU n. L 56 del 25. 2. 1985, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU n. L 56 del 25. 2. 1985, pag. 1.